

TAR Sicilia, Sezione IV Catania - Sentenza 08/05/2006 n. 690
legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Essendo il subappalto una facoltà e non un obbligo, l'irregolarità della dichiarazione relativa al subappalto non è causa di esclusione, ma solo causa di inefficacia della dichiarazione medesima con l'unica conseguenza che i lavori non possono essere subappaltati. In proposito è stato sottolineato che, soltanto nell'ipotesi in cui un'impresa concorrente non fosse in possesso di tutte le qualifiche necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, la stessa sarebbe tenuta a procedere, a pena di esclusione, all'indicazione delle lavorazioni da concedere in subappalto.